AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 91/07 emesso il 19.06/19.07.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, confermato con decreto n. 97/11 emesso il 10.06.2010/20.04.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 22.05.2013 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione, con il quale è stata disposta, in danno di **ORABONA Antonio**, nato a Trentola Ducenta (CE) il 10/12/1933, la confisca *"dei seguenti beni, situati in Trentola Ducenta alla via Caravaggio n.19:*

1) *appartamento al piano secondo, di vani catastali 10,5, intestato a D'Alessio Maria Rotonda, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.16;*
2) *appartamento al piano primo, di vani catastali 5,5, intestato a Fenderico Anna, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.15;*
3) *appartamento al piano primo, di vani catastali 7,5, intestato a Aversano Vincenzo, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.14;*
4) *appartamento al piano terra , di vani catastali 5,5, intestato a Arlesio Elvira, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.13;*
5) *locale di 108 mq al piano terra, in catasto al foglio 2, p.lla 5082 sub 12, intestato al proposto ed alla moglie;*
6) *vano scale in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.17;*
7) *quattro box auto al piano seminterrato, in catasto al foglio 2, p.lla 5082 subb. 8, 9, 10 ed 11, intestati al proposto ed alla moglie".*

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Vetere (presentazione n. 92 del 05/03/2014, ai nn. 15089 di Reg. Gen. e 6360 di Reg. Part.), avente ad oggetto l'irrevocabilità del menzionato decreto emesso il 19.06/19.07.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore dell'Erario dello Stato, e contro ORABONA Antonio, nato a Trentola Ducenta (CE) il 10/12/1933 (C.F. RBNNTN33T10L379L); MARINO Rosa, nata a Trentola Ducenta (CE) il dì 01/04/1942 (C.F. MRNRSO42D41L379K); ARLESIO Elvira, nata a Villaricca (NA) il 19/06/1968 (C.F. RLSLVR68H59G309N); AVERSANO Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 02/09/1957 (C.F. VRSVCN57P02F839Y); FENDERICO Anna, nata a Caserta (CE) il 27/06/1972 (C.F. FNDNNA72H67B963E); D'ALESSIO Maria Rotonda, nata ad Aversa (CE) il 19/02/1978 (C.F. DLSMRT78B59A512J);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che le citate unità immobiliari risultano attualmente censite al N.C.E.U del Comune di Trentola Ducenta (CE) al foglio 2, p.lla 5082, subb. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

VISTA la nota prot. n. 24597 del 15/10/2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 24597 del 15/10/2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota prot. n. 24597 del 15/10/2013 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 14257 del 03/12/2013, acquisita al prot. ANBSC n. 30523 del 03/12/2013, con la quale il Comune di Trentola Ducenta (CE) ha trasmesso la delibera di Consiglio n. 43 del 28/11/2013 di manifestazione d'interesse all'acquisizione dei cespiti in argomento al patrimonio indisponibile dell'Ente *"per finalità istituzionali e/o sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra

l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti in Trentola Ducenta (CE), meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile della Comune di Trentola Ducenta, per essere utilizzati *"per finalità istituzionali e/o sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Trentola Ducenta, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

Copia ad uso trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 91/07 emesso il 19.06/19.07.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, confermato con decreto n. 97/11 emesso il 10.06.2010/20.04.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 22.05.2013 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione, con il quale è stata disposta, in danno di **ORABONA Antonio**, nato a Trentola Ducenta (CE) il 10/12/1933, la confisca *"dei seguenti beni, situati in Trentola Ducenta alla via Caravaggio n.19:*

1) *appartamento al piano secondo, di vani catastali 10,5, intestato a D'Alessio Maria Rotonda, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.16;*
2) *appartamento al piano primo, di vani catastali 5,5, intestato a Fenderico Anna, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.15;*
3) *appartamento al piano primo, di vani catastali 7,5, intestato a Aversano Vincenzo, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.14;*
4) *appartamento al piano terra , di vani catastali 5,5, intestato a Arlesio Elvira, in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.13;*
5) *locale di 108 mq al piano terra, in catasto al foglio 2, p.lla 5082 sub 12, intestato al proposto ed alla moglie;*
6) *vano scale in catasto al foglio 2, p.lla 5082, sub.17;*
7) *quattro box auto al piano seminterrato, in catasto al foglio 2, p.lla 5082 subb. 8, 9, 10 ed 11, intestati al proposto ed alla moglie".*

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua

Vetere (presentazione n. 92 del 05/03/2014, ai nn. 15089 di Reg. Gen. e 6360 di Reg. Part.), avente ad oggetto l'irrevocabilità del menzionato decreto emesso il 19.06/19.07.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore dell'Erario dello Stato, e contro ORABONA Antonio, nato a Trentola Ducenta (CE) il 10/12/1933 (C.F. RBNNTN33T10L379L); MARINO Rosa, nata a Trentola Ducenta (CE) il dì 01/04/1942 (C.F. MRNRSO42D41L379K); ARLESIO Elvira, nata a Villaricca (NA) il 19/06/1968 (C.F. RLSLVR68H59G309N); AVERSANO Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 02/09/1957 (C.F. VRSVCN57P02F839Y); FENDERICO Anna, nata a Caserta (CE) il 27/06/1972 (C.F. FNDNNA72H67B963E); D'ALESSIO Maria Rotonda, nata ad Aversa (CE) il 19/02/1978 (C.F. DLSMRT78B59A512J);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che le citate unità immobiliari risultano attualmente censite al N.C.E.U del Comune di Trentola Ducenta (CE) al foglio 2, p.lla 5082, subb. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

VISTA la nota prot. n. 24597 del 15/10/2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 24597 del 15/10/2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota prot. n. 24597 del 15/10/2013 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 14257 del 03/12/2013, acquisita al prot. ANBSC n. 30523 del 03/12/2013, con la quale il Comune di Trentola Ducenta (CE) ha trasmesso la delibera di Consiglio n. 43 del 28/11/2013 di manifestazione d'interesse all'acquisizione dei cespiti in argomento al patrimonio indisponibile dell'Ente *"per finalità istituzionali e/o sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra

l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti in Trentola Ducenta (CE), meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile della Comune di Trentola Ducenta, per essere utilizzati *"per finalità istituzionali e/o sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Trentola Ducenta, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)